

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

P.D.L. N. 177/2006

“Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti pubblici”

RELAZIONE

L' allegata proposta normativa regionale intende realizzare un nuovo e più consono assetto organizzativo della Regione nel campo degli appalti , attraverso una più congrua previsione della struttura dell' OSSERVATORIO REGIONALE DEGLI APPALTI PUBBLICI, anche e soprattutto in relazione ai nuovi compiti –ad esso – assegnati dalla recente legislazione nazionale .

Con la presente, l' Ente Regione intende svolgere le sue funzioni più specifiche, in tema di controllo degli appalti, demandate dal vigente ordinamento, al fine di garantire la trasparenza nelle procedure di gara, l'efficienza delle stazioni appaltanti, la tutela dei lavoratori, la sicurezza sui cantieri, la promozione del partenariato pubblico - privato nella realizzazione di opere di interesse pubblico.

Uno degli obiettivi fondamentali di questo disegno è la qualità del progetto e del lavoro.

La qualità del progetto si attua attraverso l'Osservatorio Regionale degli Appalti e l'Unità tecnica di finanza di progetto, che offre un servizio alle Amm.ni e agli operatori del settore, mentre la qualità del lavoro si attua attraverso una maggiore attenzione ai problemi della sicurezza sui cantieri e con un'attività di vigilanza.

L' Osservatorio è lo strumento per il monitoraggio del ciclo dell'appalto nell'ambito reg.le e costituisce l'articolazione di quello nazionale e con funzioni di:

- supporto informativo, da attuarsi attraverso la creazione di una banca dati degli appalti, di un archivio normativo, e la diffusione di informazioni relative al ciclo dell'appalto;
- supporto tecnico, da attuarsi mediante la diffusione di atti di normativa tecnica, prezziari, capitolati speciali, ecc.;
- supporto operativo, da attuarsi attraverso la diffusione di modelli documentali, procedurali.

Pertanto, le attività dell'Osservatorio andranno a ricomprendere quelle svolte attualmente dalla Sezione Regionale dell'Osservatorio Centrale, integrate con azioni di stimolo, di indirizzo e di divulgazione necessaria a orientare le amministrazioni per garantire i principi di efficienza, efficacia, economicità, tempestività.

Nell'ambito delle iniziative di sostegno alle amministrazioni va collocata l'istituzione dell'Unità Tecnica di Finanza di Progetto, finalizzata alla promozione del partenariato pubblico – privato, a supporto del quale è stato previsto apposito fondo per incentivarne l'uso.

Vengono contemplate, anche, misure volte a promuovere l'efficienza e la razionalizzazione della spesa pubblica, attuando la massima trasparenza ed uniformità di procedure.

In materia di tutela e sicurezza dei lavoratori è fatto specifico riferimento all'applicazione dei contratti di lavoro e degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali.

A tal fine vengono individuati gli strumenti del "D.U.R.C." e del "progetto obiettivo" contenente il programma straordinario biennale di vigilanza e di informazione.

“Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti pubblici”

TITOLO I – Ambito di applicazione e finalità.....	2
Art. 1 (Finalità).....	2
Art. 2 (Ambito d’applicazione).....	2
TITOLO II – Organismo regionale degli appalti.....	3
Art. 3 (Osservatorio regionale degli appalti pubblici).....	3
Art. 4 (Compiti dell’Osservatorio).....	3
Art. 5 (Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali).....	4
Art. 6 (Obbligo di trasmissione dei dati).....	5
Art. 7 (Forme di pubblicità).....	5
TITOLO III – Ulteriori strumenti e attività per la qualificazione degli appalti.....	6
Capo I - Promozione del partenariato pubblico-privato.....	6
Art. 8 (Unità tecnica regionale per la finanza di progetto).....	6
Art. 9 (Fondo per lo sviluppo della finanza di progetto).....	6
Capo II – Misure per l’efficienza della spesa.....	7
Art. 10 (Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici).....	7
Art. 11 (Promozione e verifica della qualità della progettazione).....	8
Art. 12 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure).....	8
Art. 13 (Sistemi di qualità e attestazione dell’attività amministrativa).....	9
Capo III - Tutela e sicurezza dei lavoratori.....	9
Art. 14 (Disposizione in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. Documento unico di regolarità contributiva).....	9
Art. 15 (Attività di vigilanza nei cantieri edili).....	10
Art. 16 (Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo).....	11
Art. 17 (Verifica delle presenze in cantiere).....	11
Art. 18 (Responsabilità del Direttore dei lavori).....	11
Art. 19 (Oneri per la sicurezza).....	12
Art. 20 (Assoggettabilità dei finanziamenti regionali al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei cantieri).....	12
TITOLO IV - Disposizioni finanziarie e transitorie.....	13
Art. 21 (Norma finanziaria).....	13
Art. 22 (Norme finali e transitorie).....	13
Art. 23 (Abrogazione di norme).....	14

Titolo I – Ambito di applicazione e finalità

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione favorisce la trasparenza degli appalti e delle concessioni, la qualificazione dei soggetti coinvolti nel ciclo dell'appalto e l'efficacia delle procedure, con particolare riferimento alle iniziative atte a migliorare l'efficienza dell'organizzazione delle stazioni appaltanti, la tutela dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano al ciclo di progettazione, programmazione ed esecuzione, in qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori, di forniture e di servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici che operano nel territorio della Regione.
2. Ai fini della presente legge sono amministrazioni aggiudicatrici:
 - a) la Regione, le Province, i Comuni, le comunità montane e gli altri Enti locali, gli enti e gli organismi di diritto pubblico;
 - b) le Società, le Aziende pubbliche;
 - c) le Associazioni o Consorzi costituite da tutti o parte dei soggetti anzidetti;
 - d) le Aziende e società in qualsiasi forma costituite nelle quali una o più amministrazioni di cui alle precedenti lettere detengano quote del capitale sociale o esprimano una presenza nell'organo d'amministrazione superiore al 50 per cento dell'importo dell'appalto;
 - e) i concessionari di lavori, forniture e servizi pubblici.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a tutti gli appalti di lavori, di forniture e di servizi svolti da soggetti privati comunque fruanti di contributo pubblico superiore al 50 per cento dell'importo dell'appalto.

Titolo II – Organismo regionale degli appalti

Art. 3 (Osservatorio regionale degli appalti pubblici)

1. Al fine di garantire la trasparenza delle procedure degli appalti pubblici, la pubblicità degli atti e la massima diffusione dei dati, nonché di fornire assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici, è istituito l'Osservatorio regionale per gli appalti pubblici, di seguito definito Osservatorio.
2. L'Osservatorio è strumento tecnico-gestionale della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui alla presente legge, ed opera -con autonomia funzionale - presso la presidenza della giunta regionale.

Art. 4 (Compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
 - a) gestione del sito informatico per:
 - 1) la divulgazione dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei lavori pubblici e delle notizie utili in ordine alle risultanze delle gare ed alle dinamiche dei prezzi;
 - 2) la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara secondo le vigenti disposizioni;
 - 3) la raccolta e l'elaborazione delle informazioni e dei dati statistici relativi all'intero ciclo degli appalti con particolare riferimento a quelli concernenti i programmi triennali, i bandi, gli avvisi di gara, le aggiudicazioni, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti da quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni nonché il livello di realizzazione degli elenchi annuali;
 - 4) la condivisione e lo scambio di documentazione tecnica tra amministrazioni aggiudicatrici;
 - b) definizione ed aggiornamento d'atti d'indirizzo, documentazione tecnica, schemi di bandi di gara, di capitolati d'appalto, di contratti, linee guida ed ogni altra tipologia d'atti e modelli operativi orientati alla qualità secondo le norme europee UNI EN ISO 9000 e volti alla semplificazione e standardizzazione delle procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;

- c) assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla predisposizione dei documenti di gara e degli allegati tecnici anche in relazione alla congruità dei costi, nonché risposta ai quesiti inerenti gli stessi;
- d) promozione dell'utilizzo di tecniche di finanziamento innovative ed assistenza, su richiesta delle amministrazioni interessate, nell'applicazione della normativa sulla finanza di progetto;
- e) aggiornamento e divulgazione dell'elenco regionale dei prezzi dei lavori pubblici per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei prezzi delle amministrazioni aggiudicatrici, definiti dalla Regione anche tramite intese ovvero convenzioni con Unioncamere;
- f) individuazione dei costi standardizzati regionali per tipologia di lavoro;

promozione di iniziative per la diffusione della conoscenza in materia di appalti

2. L'Osservatorio opera con collegamenti informatici, nel rispetto di standard che consentano lo scambio delle informazioni con gli altri Osservatori regionali ed i soggetti istituzionali nazionali e comunitari che debbano accedere od utilizzare i dati raccolti, garantendo l'accesso generalizzato ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni anche con riferimento al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui alla legge 17 maggio 1999 n.144 (Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).
3. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio può avvalersi di soggetti esterni pubblici e privati, anche a seguito di accordi con enti, associazioni e organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 5 (Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali)

1. La Regione collabora tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 3 con Autorità ed organismi nazionali operanti nel settore degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni.
2. L'Osservatorio svolge, in particolare, le attività richieste dall'Osservatorio nazionale dei Lavori Pubblici in attuazione di apposita intesa stipulata fra la Regione e l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.

Art. 6 (Obbligo di trasmissione dei dati)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, inviano alla Regione le informazioni ed i dati di cui al presente articolo riguardanti le fasi dell'appalto, dalla programmazione al collaudo, utilizzando, prioritariamente, gli strumenti telematici.
2. Fermi restando gli adempimenti connessi alle disposizioni normative comunitarie vigenti in materia, la Giunta Regionale determina con apposito provvedimento le informazioni oggetto di trasmissione e le relative modalità, sulla base delle specifiche tecniche definite dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.
3. I dati relativi agli appalti devono pervenire tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. L'erogazione a qualsiasi titolo di finanziamenti regionali per opere pubbliche è subordinata alla verifica di ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui al presente articolo.

Art. 7 (Forme di pubblicità)

1. Fatte salve le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni previste nelle direttive europee per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara per l'affidamento degli appalti di cui alla presente legge devono essere pubblicati, a cura delle Amministrazioni aggiudicatrici, sull'apposito sito informatico istituito dalla regione, sull'albo pretorio del comune ove si esegue la prestazione nonché sull'albo della stazione appaltante.
2. I termini relativi alle procedure di appalto decorrono dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune. La pubblicazione sul sito informatico della Regione deve avvenire non oltre 5 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.
3. Sono, altresì, pubblicati secondo le modalità di cui al comma 1:
 - a) i programmi triennali;
 - b) gli esiti delle procedure di appalto;
 - c) gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto;
 - d) gli affidamenti attinenti all'architettura, all'ingegneria ed ai collaudi.
4. La Giunta Regionale definisce gli standard informatici e le procedure di pubblicazione e di accesso al sito, tenendo conto delle intese raggiunte con le altre Regioni.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, gli adempimenti informativi sugli appalti, a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, connessi con

disposizioni previste in norme comunitarie o nazionali, sono assolti con la pubblicazione sul sito informatico regionale. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra forma di pubblicità obbligatoria.

6. Qualora si verificano circostanze che impediscano il regolare funzionamento del sistema di pubblicità sul sito informatico regionale, le stazioni appaltanti, di cui all'articolo 2, provvedono alla pubblicazione ai sensi della normativa previgente.

TITOLO III – Ulteriori strumenti e attività per la qualificazione degli appalti

Capo I - Promozione del partenariato pubblico-privato

Art. 8 (Unità tecnica regionale per la finanza di progetto)

1. Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, gestione ed il finanziamento di opere di interesse pubblico, è istituita l'Unità tecnica regionale per la finanza di progetto, che opera presso l'Osservatorio regionale degli appalti.
2. L'Unità tecnica regionale, su richiesta delle amministrazioni interessate, svolge un ruolo di informazione e di supporto, fornisce assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia di realizzazione di opere di interesse pubblico tramite il ricorso a capitali privati e gestisce il Fondo di cui all'articolo 9.

Art. 9 (Fondo per lo sviluppo della finanza di progetto)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l'utilizzo di tecniche di finanziamento di opere di interesse pubblico con ricorso a capitali privati, la Giunta Regionale istituisce a favore delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, operanti sul territorio regionale, il Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi alle seguenti voci di spesa, che costituiscono elementi di costo relativi all'opera da realizzare:
 - a) spese per asseverazione bancaria dei piani economico-finanziari da parte di istituti di credito convenzionati;

- b) spese di istruttoria e interessi sui finanziamenti concessi da istituti di credito convenzionati;
 - c) spese tecniche sostenute dall'amministrazione per la redazione di studi di fattibilità tecnico-economica e di assistenza per ricerche di mercato;
 - d) spese per assistenza legale ai fini della predisposizione di bandi di gara, schemi di contratto, capitolati di oneri ed ogni altro elemento utile per la creazione di società miste e di ogni altro tipo di veicolo societario.
3. Gli studi di fattibilità tecnico-economica devono essere redatti in conformità alle linee guida regionali, ove vigenti.
 4. La Giunta Regionale stabilisce le modalità di accesso e di gestione del Fondo.
 5. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali o regionali concesse per la stessa finalità. I contributi sono concessi nei limiti di regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE n.69/2001 della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 12 gennaio 2001.
 6. I contributi sono concessi in forma attualizzata, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Capo II – Misure per l'efficienza della spesa

Art. 10 (Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici)

1. La Regione favorisce forme di aggregazione e cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 per l'esercizio delle funzioni in materia di appalti pubblici.
2. Le forme di aggregazione e cooperazione si ispirano a principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di razionalizzazione della spesa pubblica.
3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare accordi volti a regolare ogni elemento utile alla programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione degli appalti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare ad altri soggetti pubblici l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante.

5. La Giunta Regionale definisce con appositi provvedimenti le azioni di incentivazione, mirate in particolare alla costituzione di uffici tecnici tra enti locali, nelle forme associative o consortili previste dalla legge, con lo scopo di favorire prioritariamente la redazione di studi di fattibilità, l'espletamento di attività di controllo della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici.

Art. 11 (Promozione e verifica della qualità della progettazione)

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, adotta linee guida al fine di promuovere:
 - a) La qualità della progettazione;
 - b) La conformità con la normativa vigente prescritta per lo specifico oggetto dell'appalto, in relazione al livello progettuale;
 - c) La compatibilità con le esigenze e/o prestazioni determinate dallo studio di fattibilità o dal documento preliminare della progettazione o dagli elaborati progettuali già approvati;
 - d) La completezza, chiarezza e coerenza dei documenti costituenti il progetto al fine dell'avvio delle procedure di appalto, con particolare riferimento alla corretta determinazione quantitativa delle opere e alla quantificazione degli oneri per la sicurezza.

Art. 12 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure)

1. La Regione, tramite l'Osservatorio, di cui all'articolo 3, promuove e favorisce l'uso di strumenti elettronici e di apposita modulistica nelle procedure di appalto, anche al fine di garantire la massima trasparenza ed uniformità procedurale.
2. La modulistica di cui al comma 1 contiene in particolare, in relazione alla fase di evidenza pubblica, l'indicazione di tutti i requisiti, stati, fatti e qualità che gli interessati devono dichiarare di possedere per partecipare al procedimento.

Art. 13 (Sistemi di qualità e attestazione dell'attività amministrativa)

1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi qualità nell'attività amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici di appalti pubblici, attraverso forme di incentivazione anche economiche, ed emana disposizioni contenenti indirizzi e direttive finalizzate alla loro più ampia, rapida ed efficace applicazione.
2. Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una serie di documenti che definiscono, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, le procedure necessarie a garantire la qualità dei procedimenti contrattuali, con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti e di aggiudicazione del contratto. e la gestione degli adempimenti successivi.

Capo III - Tutela e sicurezza dei lavoratori

Art. 14 (Disposizione in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
Documento unico di regolarità contributiva)

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, l'Amministrazione aggiudicatrice è tenuta a prevedere nel capitolato speciale, nel contratto ed a richiamarle nel bando di gara, le seguenti clausole:
 - a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nella esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
 - b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;

- c) obbligo per le imprese di presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12.3.1999 n. 68 e successive modifiche;
 - d) obbligo per l'amministrazione appaltante di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.
2. Ai fini di semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme, la regolarità contributiva è attestata mediante il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), rilasciato dalla Cassa Edile territoriale competente.
 3. La Regione definisce intese con i soggetti e gli enti interessati per agevolare l'attuazione del presente articolo ed il contenimento dei tempi di rilascio del DURC, nonché per definire le modalità di accertamento della congruità dell'incidenza della mano d'opera del cantiere rispetto all'importo dell'appalto da parte delle Casse Edili ed il rafforzamento dell'attività di controllo e di vigilanza da parte dei soggetti preposti.
 4. L'erogazione a qualsiasi titolo di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere edili è subordinata al rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri.

Art. 15 (Attività di vigilanza nei cantieri edili)

1. La Regione definisce direttive e linee guida per le attività di vigilanza nei cantieri e stipula opportune intese con i soggetti istituzionali preposti, allo scopo di incrementare la frequenza e l'efficacia dei controlli.
2. La Regione favorisce la condivisione delle informazioni e dei dati raccolti dai soggetti preposti all'attività di vigilanza nei cantieri, anche al fine di elaborare e renderne disponibili i contenuti a tutti i soggetti interessati, con l'obiettivo di garantire il raggiungimento di uno standard qualitativo adeguato di salute e sicurezza sul lavoro e di perseguire l'eliminazione di ogni forma di lavoro irregolare.

Art. 16 (Programma straordinario di vigilanza e informazione.
Progetto obiettivo)

1. La Regione dispone azioni straordinarie di vigilanza e informazione in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. A tal fine la Giunta regionale propone un apposito progetto obiettivo di valenza biennale, finalizzato a:
 - e) formare e destinare unità specializzate per il supporto alle attività di controllo connesse con la realizzazione di appalti pubblici di opere di competenza e/o finanziate in tutto o in parte dalla Regione
 - f) promuovere l'attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro rivolta in modo particolare ai datori di lavoro, ai lavoratori ed ai committenti di lavori
 - g) promuovere la realizzazione di iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione finalizzate alla più ampia diffusione della conoscenza delle problematiche inerenti la sicurezza dei cantieri e la regolarità del mercato del lavoro.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate anche attraverso la stipula di intese con i soggetti istituzionalmente preposti a tali attività e, in particolare, con le Scuole Edili e gli Enti per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro previsti dalla contrattazione collettiva del settore delle costruzioni

Art. 17 (Verifica delle presenze in cantiere)

1. Al fine di contenere i fenomeni di evasione degli obblighi in materia di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale e di applicazione della normativa contrattuale, la Regione definisce, d'intesa con le parti sociali, modalità univoche per la verifica da parte dei soggetti preposti alla vigilanza della presenza in cantiere del solo personale autorizzato, e per l'identificazione del personale stesso.

Art. 18 (Responsabilità del Direttore dei lavori)

1. Il Direttore dei lavori è tenuto a vigilare, durante l'esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle sole imprese e del personale

autorizzato di cui all'articolo 17 nonché a denunciare eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici.

Art. 19 (Oneri per la sicurezza)

1. La quota dei corrispettivi di lavori e opere affidate in subappalto o in cottimo, relativa agli oneri per la sicurezza, non è assoggettabile ad alcun ribasso rispetto al prezzo risultante dall'aggiudicazione, ed è riportata in modo analitico nei contratti di subappalto o cottimo, estrapolando i relativi importi analitici contenuti nei Piani di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'appaltatore, il subappaltatore o il subaffidatario che partecipano all'esecuzione dei lavori devono dimostrare di:
 - a) avere fornito ai propri dipendenti la formazione in materia di sicurezza sul lavoro mediante idonea certificazione;
 - b) avere nominato il responsabile aziendale per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;
 - c) avere adempiuto agli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

Art. 20 (Assoggettabilità dei finanziamenti regionali al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei cantieri)

1. L'erogazione di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere edili è subordinata al rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri.
2. In caso di mancata predisposizione dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i., la Giunta Regionale dispone l'immediata sospensione dell'erogazione dei finanziamenti fino all'accertamento dell'adozione dei suddetti piani, qualora non intervenga la revoca degli stessi di cui al successivo comma 4.
3. In caso di violazioni debitamente accertate, la struttura competente per il finanziamento, dopo aver acquisito eventuali ulteriori elementi di valutazione dall'assegnatario del finanziamento, formula alla Giunta Regionale una proposta di revoca anche parziale del

finanziamento, su cui la Giunta si esprime entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, avvalendosi a tal fine qualora necessario del supporto del Comitato Regionale di Coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i..

4. La revoca anche parziale dei finanziamenti ne comporta l'obbligo di restituzione, secondo le modalità definite nell'atto di revoca. Le somme così recuperate rientrano nella disponibilità regionale, compatibilmente con i vincoli di destinazione disposti dalla normativa applicabile, e sono utilizzate per le finalità di cui all'articolo 16 della presente legge.

TITOLO IV - Disposizioni finanziarie e transitorie

Art. 21 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti in Euro 200.000,00 (duecentomila) per l'anno 2007, si provvederà con le risorse del bilancio autonomo in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con apposita legge di bilancio.

Art. 22 (Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni statali e comunitarie in materia.
2. La giunta regionale, entro 180 giorni all'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per disciplinare:
 - a) le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale degli appalti pubblici;
 - b) le modalità di accesso e di gestione del fondo per lo sviluppo della finanza di progetto, di cui all'articolo 9;
 - c) le linee guida, di cui all'articolo 11.
3. La giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il progetto obiettivo di valenza biennale, di cui all'articolo 16.

Art. 23 (Abrogazione di norme)

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte quelle norme e/o disposizioni regionali che dovessero risultare contrastanti con quelle contenute nella presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel B.U.R.P.. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.